



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 01/2025

**RICHIEDENTE: TEKNOSERVICE S.R.L., Codice Fiscale/P.IVA: 08854760017
con sede legale in Piossasco (To), Viale dell'Artigianato n. 10**

**OGGETTO: Realizzazione di centro di conferimento rifiuti ingombranti non pericolosi
Cuorgnè (To), Via Ponte Vecchio**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n.° 11 del 23.12.2024 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **11.09.2024** al prot. **19529** da parte del Settore Gestione del Territorio – Opere Pubbliche – Patrimonio e Ambiente, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 21/2024, richiedente: TEKNOSERVICE S.R.L., Codice Fiscale/P.IVA 08854760017, sede in Piossasco (To), Viale dell'Artigianato n.10, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione di un centro di conferimento rifiuti ingombranti non pericolosi"**, ubicazione Cuorgnè (To), Via Ponte Vecchio;

– la Ns nota di comunicazione prot. **21276** in data **07.10.2024**, di comunicazione parere sospensivo espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

“in attesa della lettura del decreto di vincolo monumentale sull’immobile e aree pertinenziali e del parere della competente Soprintendenza per i beni Architettonici, in quanto l’area sembrerebbe non idonea a tale utilizzo”.

Dato atto che è stato reperito agli atti di questo Ente il decreto di dichiarazione dell’interesse artistico e storico, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali (prot. **6485** in data **21.03.2024**);

Visto il parere favorevole condizionato in data **04.12.2024** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, tenuto conto del suddetto parere;

Richiamata la nota pervenuta al prot. **15031** del **26.07.2023** da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avente prot. MIC_SABAP-TO n. 0015109-P del 24.07.2023, ad oggetto “Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3 – Introduzione art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“silenzio-assenso”). Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche semplificate e ordinarie (art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche). Parere su immobili compresi nelle zone omogenee A ai sensi degli Artt. 33, comma 4 e 27, comma 3 del D.P.R. 380. **Comunicazione esercizio silenzio assenso per le pratiche pervenute dal 1° agosto 2023 in avanti**”;

Dato atto che:

– con nota prot. **26037** del **11.12.2024** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ;

– in data **13.01.2025** al prot. **566**, è pervenuto parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

*“esclusivamente dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all’intervento proposto rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione locale del Paesaggio. Si evidenzia che l’area denominata **Ex Casermette via Ponte Vecchio**, è sottoposta a tutela monumentale data la sussistenza del provvedimento di tutela num. 79 del 21.04.2024. Si invita pertanto codesto Ente a provvedere alla trasmissione della richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42.2004.”*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l’istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell’art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l’avente titolo:

**TEKNOSERVICE S.R.L., Codice Fiscale/P.IVA: 08854760017
con sede legale in Piossasco (To), Viale dell’Artigianato n.10**

all’esecuzione dei lavori oggetto dell’istanza pervenuta in data **11.09.2024** al prot. **19529**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 21/2024, per l’intervento di:

**REALIZZAZIONE DI CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON PERICOLOSI
ubicazione Cuorgnè (To), Via Ponte Vecchio**

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Tavole 1 e 2 – prot. 19529/2024
- Relazione paesaggistica– prot. 19529/2024.

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere favorevole in data **04.12.2024** :

- *“la recinzione in progetto abbia altezza complessiva massima non superiore a mt. 3,00, come previsto dal R.E.C.”;*
- *“il cancello e le pannellature piene siano in metallo antichizzato (come da progetto), colore Corten”;*
- *“la siepe di mitigazione sia prevista sui restanti lati”.*

Restano ferme le seguenti condizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio pervenuto in data **13.01.2025**:

- *“esclusivamente dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento proposto rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione locale del Paesaggio. Si evidenzia che l'area denominata **Ex Casermette via Ponte Vecchio**, è sottoposta a tutela monumentale data la sussistenza del provvedimento di tutela num. 79 del 21.04.2024. Si invita pertanto codesto Ente a provvedere alla trasmissione della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42.2004.”*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idonea autorizzazione e/o provvedimento rilasciato dal Settore Gestione del Territorio – Opere Pubbliche – Patrimonio e Ambiente del Comune di Cuorgnè per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 20 gennaio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fabiana MARTINO
Firmato digitalmente

BD/